



COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 6865

lì, 28.11.2025

ORDINANZA n. 54-2025

DISCIPLINA COMMERCIO E PUBBLICITA' NON AUTORIZZATI DURANTE IL PERIODO DEI GIOCHI OLIMPICI

IL SINDACO

Premesso che:

in Valle di Fiemme, durante il periodo tra il 06 febbraio e il 15 marzo 2026 sono previste una serie di competizioni ed eventi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici che per il loro valore, hanno raggiunto notevole notorietà presso un vasto pubblico in campo nazionale ed internazionale, tale da richiamare sempre maggiori spettatori;

durante l'evento olimpico è necessario escludere la presenza di persone che, senza titolo ad esercitare, al di fuori delle biglietterie autorizzate, offrono in vendita titoli di accesso alle competizioni in corso presso gli Stadi del Salto e del Fondo e comunque sul territorio comunale e di persone che con banchetti di fortuna espongono merci (magliette, felpe, sciarpe, poster e bevande anche alcoliche) in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio al di fuori di quelli autorizzati;

l'atteggiamento adottato dalle persone che praticano tali attività avvallano la convinzione del pubblico di trovarsi in presenza di un comportamento illegale, che debba essere represso e che mina in generale la sensazione di sicurezza urbana percepita da parte dei cittadini.

Premesso inoltre che:

la pubblicità di terzi non autorizzata nel contesto dei grandi eventi sportivi consiste solitamente nella installazione e/o occupazione di display pubblici, cartelloni pubblicitari, presenza di veicoli non autorizzati e/o qualsiasi altro supporto per la promozione non autorizzata di prodotti e servizi di terzi;

tali attività, oltre a essere illecite in quanto in contrasto con le leggi ordinarie e speciali, possono essere di intralcio alle normali attività dei Giochi e anche alla pubblica viabilità distraendo gli automobilisti in marcia. Infatti, queste installazioni sono spesso di grandi dimensioni, ingombranti, accattivanti e collocati in luoghi di grande visibilità e passaggio degli spettatori per attirare il più possibile l'attenzione;

la pubblicità di terzi non autorizzata può consistere anche nella distribuzione di gadget promozionali e / o campioni di prodotto non autorizzati, talora anche di scarsa o dubbia qualità e fattezze, e / o nell'attività di volantinaggio non autorizzata volta a sponsorizzare la propria impresa, nonché in attività realizzate da soggetti che, nei pressi di esercizi commerciali, invitano il pubblico a entrare, associando il locale all'evento;

tutte le attività sopramenzionate oltre a rientrare in fenomeni di abusivismo commerciale, come menzionato dalla stessa legge speciale Olimpica, possono costituire illecita occupazione di suolo pubblico e possono, altresì, danneggiare il patrimonio pubblico e privato e generare fenomeni di alterazione del decoro e qualità urbana (ad esempio nel caso di rifiuti e sporcizia causata dalla distribuzione incontrollata di materiale pubblicitario, volantini o altro e / o campioni non autorizzati), nonché un rischio per incolumità e sicurezza degli spettatori (ad esempio nel caso di gadget di scarsa qualità).

Premesso e considerato che:

Il decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie oltre a riservare l'uso delle Proprietà Olimpiche al CIO o ai soggetti autorizzati (art. 5 bis), vieta espressamente "le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale" e, altresì, qualsiasi rappresentazione che, falsamente possa creare nel pubblico la erronea convinzione che vi sia associazione, affiliazione, sponsorizzazione e / o una qualsivoglia relazione con i Giochi (art. 10) con la previsione di una elevata sanzione amministrativa pecuniaria (art. 12);

Visti:

- il decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;
- il D. Lgs 267/2000;
- la Legge 689/81;
- il Nuovo Codice della Strada approvato con D .L.vo 30.04.1992, n. 285 e il relativo regolamento di esecuzione D.P.R.. 16.12.1992, n. 495 e ss. mm.;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018, n. 2;
- la Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg.;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Il Regolamento comunale per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante;
- Il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;

O R D I N A

in occasione delle competizioni relative ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, durante il periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2025, su tutto il territorio del comunale, incluse tutte le aree destinate a vie di accesso, parcheggio, aree di sosta degli spettatori, nonché le eventuali aree dalle quali è possibile avere una buona visuale sugli eventi di interesse e al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, in modo da estendere l'ambito di applicazione della presente ordinanza al più ampio perimetro possibile intorno ad essi per assicurare una effettiva ed efficace copertura, quanto segue:

il DIVIETO di vendita ambulante e/o, comunque, non autorizzata di biglietti e titoli di accesso alle competizioni olimpiche e paralimpiche, al di fuori delle aree individuate dalla Fondazione Milano Cortina;

il DIVIETO dello svolgimento di attività commerciali, anche in forma itinerante, con esposizione delle merci, nonché le attività di pubblicità e promozione di beni e servizi di terzi non autorizzata, inclusa la installazione e / o occupazione di display pubblici, cartelloni pubblicitari, presenza di veicoli non autorizzati e/o qualsiasi altro supporto per la promozione non autorizzata di prodotti e servizi di terzi, meglio indicate in premessa, in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio senza preventiva autorizzazione o dichiarazione;



-02/83

Piazza Italia n. 7 C.A.P. 38030- Ziano di Fiemme (TN) –
Tel. 0462-571122 C.F. e P.IVA 00159270222
Mail: protocollo@comune.ziano.tn.it – PEC comune@pec.comune.ziano.tn.it



A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Le violazioni ai divieti saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs 267/2000, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 24.11.1981, n. 689, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 75,00 ed un massimo di 500,00 euro.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di procedere al sequestro obbligatorio del prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, 689, per i provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 3 sempre della legge 689/81, oltre al pagamento del canone patrimoniale, se dovuto, ai sensi e per gli effetti del relativo regolamento comunale.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con i tradizionali sistemi in uso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TRGA di Trento per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge; in alternativa è ammesso, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 IL SINDACO
Fabio Vanzetta 

Albo
UTC
Questura di Trento – Ufficio di Gabinetto
Polizia locale
Carabinieri
Polizia stradale
Guardia di Finanza Cavalese
Fondazione Milano Cortina 2026



-02/83

Piazza Italia n. 7 C.A.P. 38030- Ziano di Fiemme (TN) –
Tel. 0462-571122 C.F. e P.IVA 00159270222
Mail: protocollo@comune.ziano.tn.it – PEC comune@pec.comune.ziano.tn.it



